

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 178

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARCHETTI, MANZI e CARCARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

—————

Estensione ai lavoratori addetti all’attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 3 gennaio 1960, n. 5, prevede che gli addetti alle miniere, cave e torbiere, hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del sessantesimo anno di età, purchè alla data della presentazione della domanda si verificchino le seguenti condizioni:

1) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, per il diritto alla pensione di vecchiaia, dalle norme dell'assicurazione stessa;

2) abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

3) siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno quindici anni a lavori di sotterraneo;

4) siano cessati definitivamente dall'occupazione in miniere, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori di attività diversi da quelli predetti, con guadagno continuativo e normale.

Con il seguente disegno di legge si intende estendere la legge sopracitata ai lavoratori addetti all'attività di escavazione del marmo e del porfido anche nei casi nei quali l'attività non si svolge in sotterraneo.

Tale estensione è doverosa a tutela della salute e dell'integrità dei lavoratori di questi settori, i quali svolgono la loro attività in condizioni di grande insicurezza, con pregiudizio frequente della loro condizione fisica.

Le innovazioni tecnologiche ed organizzative nella estrazione del marmo, verificatesi negli anni recenti, hanno reso ancora più pericoloso il lavoro nelle cave di marmo.

L'impiego dei nuovi mezzi, mentre per qualche aspetto solleva i lavoratori dalle fati-

che più improbe, richiede una prontezza addirittura giovanile per poter far fronte alle mille insidie che la rapidità dei nuovi ritmi di lavoro determina.

L'impiego delle nuove tecnologie ha provocato una diminuzione enorme del numero degli addetti, un formidabile incremento della capacità estrattiva, una crescita spaventosa degli infortuni anche mortali.

Nelle cave di marmo di Carrara e delle Alpi Apuane nel 1988 vi sono stati undici incidenti mortali, nel periodo 1977-1981 si è avuta una media di 2,4 incidenti mortali l'anno, mentre nel periodo 1986-1987 la media annua degli incidenti mortali è stata di 4,6. Molti sono gli incidenti gravi e non si contano gli incidenti che causano menomazioni permanenti più o meno rilevanti. E gli addetti all'attività estrattiva marmifera nelle province di Massa-Carrara e Lucca non superano le 1.300 unità! Alle tradizionali malattie professionali si aggiungono quelle conseguenti ad una attività che si svolge ora, sovente, nella melma e con un alto tasso di umidità.

Per questi motivi fin dal 1988 si è costituito a Carrara il Comitato per l'applicazione ai cavatori della legge 3 gennaio 1960, n. 5, che ha incontrato una vastissima adesione della popolazione e la raccolta di migliaia di firme.

Questa richiesta è, inoltre, sostenuta fortemente da tutte le organizzazioni sindacali.

Del resto, sia la proposta di legge-delega per la riforma delle pensioni, predisposta a suo tempo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale Formica, sia le indicazioni del testo approvato nella IX legislatura dalla Commissione Cristofori (Commissione speciale della Camera dei deputati per la riforma previdenziale) sottolineavano l'esi-

genza di consistenti riduzioni dell'età pensionabile per i lavoratori addetti a lavori usuranti o particolarmente usuranti.

Analoghe considerazioni inducono a richiedere l'estensione della legge n. 5 del 1960 ai lavoratori addetti all'escavazione del porfido, riprendendo, come per i lavoratori del marmo, iniziative parlamentari già avviate nella X legislatura, nel corso della quale erano state presentate alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 3604, primo firmatario l'onorevole Russo Spena, e la proposta di legge n. 4408, primo firmatario l'onorevole Ferrandi.

Anche nel settore del porfido la meccanizzazione avvenuta negli anni recenti, soprattutto nella fase di movimentazione del prodotto (grandi *bulldozer*, muletti, camion, cubettatrici), mentre ha consentito una attenuazione dello sforzo fisico, ha aggravato pesantemente il rischio di silicosi. Inoltre nel piazzale di cava coesistono decine di lavoratori con motopale, camion, cubettatrici che provocano un indice di rumorosità ben superiore ai limiti consentiti.

Da un'indagine effettuata dal servizio di medicina di Trento, su un campione di 137 lavoratori visitati nel 1980 e riesaminati cinque anni dopo, i radiogrammi hanno evidenziato che il 54,7 per cento era affetto da pneumoconiosi, di cui il 13 per cento, riconosciuta come silicosi conclamata.

Altra malattia professionale presente a livelli molto alti (60-70 per cento degli addetti) è la sordità da rumore.

In sede di esame del disegno di legge potrà essere presa in considerazione anche l'estensione della legge 3 gennaio 1960, n. 5, ai lavoratori delle cave di travertino, di granito, o altre, qualora risultasse che le condizioni di questi lavoratori sono assimilabili a quelle dei cavatori di marmo e di porfido. Non si può certamente considerare soddisfacente la soluzione alla quale si è pervenuti con le norme introdotte dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, emesso in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *f*) della legge 23 ottobre 1992 n. 421.

L'articolo 1 del disegno di legge estende ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del porfido le norme della legge 3 gennaio 1960, n. 5.

L'articolo 2 stabilisce che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge potranno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, quale risulta dalle modifiche ora introdotte, anche i lavoratori che, in possesso dei requisiti richiesti, siano cessati dall'occupazione in attività di estrazione del marmo o del porfido in data non anteriore di due anni alla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 3 prevede le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le norme della legge 3 gennaio 1960, n. 5, relative alla riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, si applicano ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del porfido.

2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

«3) siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno quindici anni a lavori di sotterraneo o di estrazione del marmo o del porfido».

3. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: «con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo» sono inserite le seguenti: «o con attività di estrazione del marmo o del porfido».

4. All'articolo 7 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: «lavori di sotterraneo», sono inserite le seguenti: «o in attività di estrazione del marmo o del porfido».

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i lavoratori che, in possesso dei requisiti richiesti, siano cessati dall'occupazione in attività di estrazione del marmo o del porfido in data non anteriore di due anni alla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'incremento delle aliquote percentuali dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria, dovuti al fondo adeguamento pensioni, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, in misura pari, rispettivamente, a 1,3 e a 0,65.

2. La norma di cui al comma 1 decorre dal primo periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

